Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 8 febbraio 1971** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1282**.

Variazioni ad alcune tabelle allegate alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, concernente provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 2 e 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, che prevedono la concessione di un contributo alle nuove costruzioni navali calcolato sul costo di produzione dei cantieri determinato dal Ministero della marina mercantile che per alcuni tipi e classi di navi non può essere commisurato a costi maggiori di quelli risultanti dalle tabelle annesse alla legge stessa;

Considerato che il citato art. 2 prevede che le tabelle possano essere modificate e integrate per adeguarle alla variazione dei costi;

Considerato che i costi massimi indicati nelle tabelle allegate alla legge suddetta sono stati determinati in base alle rilevazioni degli elementi che caratterizzano la costruzione navale eseguite in periodo notevolmente anteriore all'applicazione della legge medesima;

Considerato che le tabelle suddette sono rimaste invariate mentre progressivi aumenti sono stati registrati nel costo del lavoro, dei materiali e dei finanziamenti occorrenti nonchè in altri fattori della produzione;

Considerato che alcuni dei suddetti aumenti hanno subito impreviste accentuazioni e che l'ulteriore loro progressione risulta già acquisita per almeno un biennio per cui tali aumenti rendono del tutto non corrispondenti alla situazione reale i costi massimi indicati nelle richiamate tabelle;

Ritenuta la necessità di adeguare le tabelle stesse alla mutata situazione dei costi dell'industria cantieristica navale;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le tabelle n. 2, n. 2-*bis*, n. 2-*ter* e n. 2-*quater* allegate alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, sono rispettivamente sostituite da quelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MANNIRONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 138. — CARUSO

TABELLA N. 2

NAVI DA CARICO DI LINEA E PER MERCI VARIE
(Costi unitari massimi in lire/chilogrammo)

PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA (in tonnellate)

VELOCITÀ A METÀ CARICO	250	500	1.000	2.500	5.000 e oltre
Nodi 11	870	840	785	—	—
Nodi 12	915	890	830	—	—
Nodi 13	970	935	880	—	—
Nodi 14	1.020	990	925	795	—
Nodi 15	—	—	970	840	645
Nodi 16	—	—	1.015	880	675
Nodi 17	—	—	—	925	710
Nodi 18	—	—	—	—	740
Nodi 19	—	—	—	—	775
Nodi 20 e oltre	—	—	—	—	815

Note. — Per valori intermedi delle velocità e dei pesi si procederà per interpolazione.

Ai costi risultanti dall'applicazione della presente tabella saranno aggiunti gli eventuali costi delle attrezzature e degli adattamenti speciali.

TABELLA N. 2-*bis*

NAVI DA CARICO SECCO ALLA RINFUSA (BULKCARRIER)

(Costi unitari massimi in lire/chilogrammo)

PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA (in tonnellate)

VELOCITÀ A METÀ CARICO	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000 e oltre
Nodi 14	575	—	—	—	—
Nodi 15	600	555	—	—	—
Nodi 16	630	575	560	555	550
Nodi 17	655	600	580	575	570
Nodi 18 e oltre	680	630	610	600	595

Note. — Per valori intermedi delle velocità e dei pesi si procederà per interpolazione.

Ai costi risultanti dall'applicazione della presente tabella saranno aggiunti gli eventuali costi delle attrezzature e degli adattamenti speciali.

TABELLA N. 2-*ter*

NAVI DA CARICO ALLA RINFUSA MISTO (SECCO E LIQUIDO)

(Costi unitari massimi in lire/chilogrammo)

PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA (in tonnellate)

VELOCITÀ A METÀ CARICO	7.500	10.000	15.000	20.000	25.000 e oltre
Nodi 15	585	—	—	—	—
Nodi 16	595	555	535	510	490
Nodi 17	630	590	555	530	510
Nodi 18 e oltre	—	615	585	555	530

Note. — Per valori intermedi delle velocità e dei pesi si procederà per interpolazione.

Ai costi risultanti dall'applicazione della presente tabella saranno aggiunti gli eventuali costi delle attrezzature e degli adattamenti speciali.

TABELLA N. 2-*quater*

NAVI CISTERNA

(Costi unitari massimi in lire/chilogrammo)

PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA (in tonnellate)

VELOCITÀ A METÀ CARICO	250	500	1.000	2.500	5.000	7.500	10.000	15.000	20.000	25.000 e oltre
Nodi 11	980	895	815	—	—	—	—	—	—	—
Nodi 12	1.030	945	855	—	—	—	—	—	—	—
Nodi 13	1.075	985	895	—	—	—	—	—	—	—
Nodi 14	1.130	1.040	945	660	575	—	—	—	—	—
Nodi 15	—	—	1.000	690	595	550	—	—	—	—
Nodi 16	—	—	—	720	620	565	540	510	495	480
Nodi 17	—	—	—	760	655	585	560	530	520	500
Nodi 18 e oltre	—	—	—	—	—	615	580	560	540	520

Note. — Per valori intermedi delle velocità e dei pesi si procederà per interpolazione.

Ai costi risultanti dall'applicazione della presente tabella saranno aggiunti gli eventuali costi delle attrezzature e degli adattamenti speciali.

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località San Menaio nel comune di Vico del Gargano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Foggia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 marzo 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località San Menaio nel comune di Vico del Gargano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Vico del Gargano (Foggia);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Vico del Gargano, dei signori Monaco Michele e Domenico, dalla signora Del Viscio Elena, dal sig. Iervolino Fernando, dal sig. Panunzio Ambrogio; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, sita nel mezzo della vasta e doviziosa riviera garganica sulla statale n. 89 a lentissimo declivio verso il mare, offre una meravigliosa e continua spiaggia sabbiosa larga talvolta anche quaranta metri e con uno specchio d'acqua antistante assai vasto; constatato che detta riviera è prevalentemente costituita e contornata da ampie vallate di agrumeti e dalla lussureggiante pineta Marzini, vasta per 152 ettari, già vincolata, per cui le caratteristiche della zona sono determinate dal verde perenne, dal profumo della zagara e dagli aranceti, dall'odore della resina delle pinete e da sparsi rivoli di acqua sorgiva; osservato che la fascia costiera di che trattasi presenta zone di incomparabile bellezza naturale, godibili dai belvederi dell'abitato di S. Menaio, da quello di monte Pucci e dalla strada statale per Vico Garganico, nel suo sinuoso percorso ai margini e nell'interno della stessa pineta Marzini; visto che la riviera si presenta verso Peschici con ampie visuali di scogliere a picco sul mare, con insenature, e con grandi banchi rocciosi fortemente pinetati, tali da conferire a tutta la zona una nota caratteristica di continuo e vario interesse;

Decreta:

La località di San Menaio sita nel territorio del comune di Vico del Gargano (Foggia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Tratto A-A': parte del mare Adriatico, al limite di confine fra i territori comunali di Rodi Garganico (foglio n. 16) con quello di Vico del Gargano (foglio n. 1). Segue tale confine verso sud lungo la vicinale Pietre Nere, procede lungo i confini ad est delle particelle 60, 348, 369, 83, 84, 372, (comprese nel vincolo) del foglio n. 1 di Vico del Gargano.

Tratto A'-B: dal precedente punto *A'* procede lungo i confini sud delle particelle (dello stesso foglio n. 1) numeri 372, 85, 87, 93 taglia la vicinale Murge Nere, procede lungo i confini delle particelle 94, 98, 412, 105, 106, 119, 126, 380, 128, 131, 136, 159 fino ad incontrare la vicinale S. Antonio al vertice delle particelle 155, 214.

Tratto B-C: dal precedente punto *B* procede lungo il confine sud delle particelle 214, 215, 448, 426, 429, 227, 221 incontra la vicinale S. Menaio ne segue il confine a monte taglia il fosso Valloni attraversa la particella 60 del foglio n. 2, prosegue lungo il confine sud delle particelle 56, 55, 64 attraversa la strada vicinale Valle Noci.

Tratto C-D: dal precedente punto *C* procede lungo il confine destro della strada vicinale Valle Noci fino al punto di incontro dell'allegato *A* del foglio n. 2 che rimane incluso per intero nel vincolo.

Tratto D-E: dal precedente punto *D* procede lungo il confine sud dell'allegato *A*) del foglio n. 2 taglia la strada vicinale S. Michele, passa lungo il limite sud delle particelle 476, 142, 141, 140 fino ad attraversare la strada vicinale del Carbonaio limite destro al punto di incontro con la particella 594.

Tratto E-F: dal precedente punto *E* verso sud lungo il limite destro della strada vicinale del Carbonaio fino ad incontrare la particella 268 che rimane esclusa dal vincolo.

Tratto F-G-H: dal precedente punto *G*, prosegue verso est lungo la particella 670 attraversa la vicinale Valazzo Passarella segue la particella 703, procede lungo tutta la particella 287 (a confine con la strada statale n. 89 Garganica Vico-Peschici Vieste) che vi rimane compresa per tutta la sua estensione.

Tratto H-I: dal precedente punto *H* segue la strada statale n. 89 Garganica all'altezza della particella 239 include lo « Sviluppo *C* » del foglio n. 3 segue i confini sud delle particelle 32, 330, 331, 368, 362, 47 fino ad incontrare nuovamente la strada statale n. 89. Comprende con le particelle 168 l'intera pineta Marzini con il corrispondente litorale marino.

Tratto I-M-A: parte dal confine della pineta Marzini posto sul mare, taglia la vicinale piana di Calenella, comprende lo sviluppo *B* del foglio n. 3, segue la strada statale n. 89 fino ad incontrare la vicinale Scaramuzzo comprendendo anche le particelle 162, 357, 358, 159, 157 e 177 delle quali segue il confine sud, risale lungo la vicinale Piano di Calenella fino alla strada statale n. 89 di cui segue il limite a monte fino alle particelle 143, 142, 141, 314, 351, 352, 135 che restano comprese nel vincolo fino al mare di cui segue il litorale verso Rodi sino al precedente punto *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e pe gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Foggia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Vico del Gargano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 settembre 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia

L'anno millenovecentosessantasette, addì otto del mese di marzo, alle ore 9,30 nella sede del palazzo Dogana, sede della amministrazione provinciale di Foggia, si è riunita, previa diramazione degli inviti fatta dal presidente con nota del 1° marzo c.a., si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia per prendere in esame il seguente argomento all'ordine del giorno:

S. MENAIO GARGANICO: vincolo panoramico del territorio avente interesse ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

La commissione decide a maggioranza di voti e con il voto contrario del sindaco dott. Teodoro De Maio, il quale inserirà una dichiarazione a verbale a motivazione del voto medesimo; che sia senz'altro riconfermato, come la conferma, la proposta di vincolo paesistico come bellezza d'insieme, a termine dell'art. 1, commi terzo e quarto della già citata legge n. 1497, sia per quanto riguarda la delimitazione dei confini tracciati e descritti nei precedenti verbali dell'anno 1957, che per estratto, e limitatamente alla zona di S. Menaio contenuta nel territorio di Vico del Gargano che dal confine del territorio di Peschici al confine di quello di Rodi Garganico, ritiene integralmente riportati nella presente deliberazione, sia per quanto riguarda i motivi e le finalità che la commissione medesima si era proposti nell'anno 1957.

(*Omissis*).

Descrizione della riviera Garganica sottoposta a vincolo

372, 85, 87, 93 fino all'incontro con la strada delle Murge Nere, seguendo la strada fino alla particella 94 inclusa e poi il margine superiore delle particelle 98, 412, 105, 106, 414, 119, 120, 380, 128, 131, 132, 136, 159, 259 indi lungo la strada vicinale S. Antonio fino alla Chiesetta omonima ed il margine delle particelle 357, 409, 475 a mare.

Per la zona compresa della ultima linea testè riportata fino alla strada vicinale S. Michele verso levante decide di soprassedere da ogni deliberazione che rinvia alla prossima riunione da tenersi possibilmente con la presenza dei sindaci.

Di vincolare la successiva zona costiera a partire dalla strada vicinale S. Michele seguendo il margine superiore delle particelle incluse nel foglio n. 2 del comune di Vico Garganico contrassegnato con i numeri 476, 142, 141, 140 fino all'incontro con la strada del Carbonaio e seguendone il tracciato fino all'incontro con la particella 670 inclusa indi lungo la particella 703, indi tralasciando la zona già vincolata della Pineta Marzini, il vincolo si riallaccia a tutta la zona a valle della strada statale n. 89 avente inizio dalla particella 308 fino alla particella 239 indi seguendo il margine superiore delle particelle sviluppo *C* - 42, 330, 331, 368, 332 e 47 del foglio n. 3 di Vico Garganico, indi risalendo la strada provinciale per Vico Garganico fino alla particella 168 inclusa poi riprendendo indi il tracciato della strada statale n. 89 seguirne il ciglio a monte fino alla particella 66 inclusa e lungo il margine superiore delle particelle 92, 190, 189, 188, 187, 184, 183, 182, 69 fino alla strada (bivio) per Vico e ridiscendendo verso mare seguendo il margine delle particelle 65 inclusa, seguendo poi la strada statale n. 89 nelle sue due risvolte seguire ancora il margine della zona demaniale marittima fino al margine dell'allegato *A*) a mare.

Di tralasciare la zona della Pineta Marzini già vincolata riprendendo il vincolo a partire dallo sviluppo *B* dello stesso foglio n. 3 e seguendo tutto il tracciato della statale suddetta fino alla particella 162 e seguire il margine superiore delle successive particelle 357, 358, 159, 157 fino all'incontro con la strada vicinale Scaramuzzo - Vadavagna, indi lungo la particella 177 compresa seguire la strada vicinale di Piano Galinella fino all'incontro con la statale Garganica che si segue fino alla particella compresa e poi lungo il margine superiore delle successive particelle 142, 141 e 314.

(574)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Approvazione del nuovo statuto della Banca del monte di Bologna e di Ravenna - Monte di credito su pegno. di 1ª categoria, con sede in Bologna, con assunzione della nuova denominazione di Banca del monte di Bologna e Ravenna - Monte di credito su pegno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del monte di Bologna e di Ravenna - Monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Bologna, approvato con decreto ministeriale in data 20 luglio 1957 e modificato con decreti ministeriali in data 2 gennaio 1959, 15 marzo 1963 e 31 dicembre 1965;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 14 maggio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Banca del monte di Bologna e di Ravenna - Monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Bologna (il quale assume la nuova denominazione di Banca del monte di Bologna e Ravenna - Monte di credito su pegno), allegato al presente decreto, composto di sessantuno articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Banca del monte di Bologna e Ravenna - Monte di credito su pegno

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La « Banca del monte di Bologna e Ravenna » è Monte di credito su pegno di 1ª categoria ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni.

La sua attuale denominazione deriva dall'incorporazione, nel « Monte di Bologna » (fondato il 22 aprile 1473), del « Monte di Ravenna e Bagnacavallo », sancita con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1965, n. 1412.

La « Banca del monte di Bologna e Ravenna », in appresso per brevità denominata semplicemente « Monte », ha sede legale in Bologna e fa parte della federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia-Romagna.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

Il Monte si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 60.

Art. 3.

Il Monte svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio del Monte è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per le perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi del Monte:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente e il vice presidente nominati a norma di legge;

b) un consigliere nominato dall'amministrazione provinciale di Bologna;

c) due consiglieri nominati dall'amministrazione comunale di Bologna;

d) due consiglieri nominati dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bologna;

e) un consigliere nominato dall'amministrazione comunale di Ravenna;

f) un consigliere nominato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ravenna.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati del Monte;

3) i cittadini residenti fuori della provincia di Bologna, salvo i consiglieri di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 6, i quali dovranno risiedere nella provincia di Ravenna.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette col Monte e, ove venissero ad assumerle per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Tutti i componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che verrà fissata dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione del Monte ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale del Monte e delle gestioni ad esso aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale del Monte e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, di uno o due vice direttori generali, e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento del Monte e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità; tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, e sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sulla erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze del Monte ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili, nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a lire 2 milioni o durata superiore ad anni 5;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire 10 milioni;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti del Monte già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni d'impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti d'importo superiore a lire 10 milioni;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti del Monte in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale il Monte partecipa.

Art. 11.

Ferme restando le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale del Monte.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

S'intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal Consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti s'intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel quadriennio successivo.

TITOLO III

Comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suo membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV

Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Monte. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale del Monte.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni d'inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dal Monte, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza del Monte.

TITOLO V
Collegio sindacale

Art. 18.

Presso il Monte funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dal prefetto di Bologna e due dalla federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia-Romagna.

I sindaci durano in carica tre anni e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI
Direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale del Monte;

c) indirizza l'attività del personale del Monte sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato, ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze del Monte e delle gestioni aggregate.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi del Monte, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato da uno o due vice direttori generali, al quale o ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale. Qualora vi siano due vice direttori generali, le funzioni del direttore generale vengono assunte dal vice direttore generale più anziano di carica o, se di nomina contemporanea, dal più anziano di età e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dall'altro vice direttore generale. In caso di assenza o di impedimento di coloro che precedono, le ripetute funzioni vengono assunte, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario del Monte all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII
Personale

Art. 22.

Le funzioni esecutive del Monte sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive col Monte, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare col Monte prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali d'importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza del Monte, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che debbono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII
Filiali

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO IX

Operazioni passive

Art. 25.

Il Monte riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali il Monte abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per il Monte.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità del Monte in ordine all'identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti del Monte se non gli siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che l'opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti col Monte. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto Ove però sia stato notificato al Monte il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

Il Monte può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dal Monte.

Art. 30.

Il Monte può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti, versamenti e prelevamenti, sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico al Monte di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dal Monte che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

Il Monte riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che il Monte raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi del Monte. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano il Monte se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera il Monte da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte del Monte.

Art. 37.

Il Monte può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

Il Monte può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti, nonchè i crediti e le annualità di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

Operazioni attive

Art. 39.

I capitali amministrati dal Monte sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza del Monte, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, a enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento con-

cessi dal Monte stesso o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito con annessa nota di pegno, emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci, o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali il Monte disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati d'appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche d'interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali il Monte è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino il Monte a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo: eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — il Monte potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dal Monte ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio del Monte, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — il Monte può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 39, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia del Monte, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà del Monte accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del Codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo, sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dal Monte non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa al Monte, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore del Monte; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che, corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nel limite del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dello art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a 5 anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di 12 mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 14 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 14% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi mediante aperture di credito in c/c ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquistabili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41, assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

h) operazioni di credito pignoratizio ai sensi del successivo titolo XI: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO XI

Credito su pegno

Art. 49.

Ai sensi del precedente art. 39, lettera *r*) il Monte accorda prestiti contro garanzia di pegno su cose mobili, preziose e non, aventi valore commerciale prontamente realizzabile, per le quali la legge in materia o ragioni di oggettiva opportunità non importino divieti o limiti alla costituzione in pegno. Il Monte comunque può sempre rifiutare l'operazione a suo insindacabile giudizio.

Art. 50.

Il prestito è concesso in base a stima del valore commerciale dell'oggetto effettuata da periti dell'istituto.

Il consiglio di amministrazione delibera sui limiti e la durata delle operazioni, sui tassi e sui diritti accessori.

Art. 51.

Il prestito è documentato dal rilascio di una polizza che ha natura di titolo al portatore comunque sia intestata.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, l'eventuale ammortamento della polizza ha luogo con le procedure di legge: è in facoltà del consiglio di amministrazione stabilire procedure abbreviate ai sensi della legge stessa.

Art. 52.

I pegni non sono soggetti a fermo, sequestro, pignoramento o ispezione, salvo i casi previsti dalla legge.

Chi rivendichi oggetti impegnati come cose smarrite o rubate o per qualsiasi altro motivo, deve in ogni caso previamente soddisfare il Monte di ogni credito ad esso spettante per capitale, interessi, accessori e quant'altro.

Art. 53.

Il Monte non risponde dei danni derivanti agli oggetti da causa fortuita o di forza maggiore, da naturale deperimento o da difetti degli oggetti stessi.

Negli altri casi — e sempre che il Monte debba ritenersi responsabile — la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto e dedotto quanto spetti al Monte in relazione al prestito concesso.

Art. 54.

Alla scadenza del prestito i pegni non riscattati o non rinnovati sono venduti ad asta pubblica ai sensi e nei modi previsti dalle leggi sugli istituti pubblici di credito su pegno e dall'apposito regolamento del Monte.

Il Monte non risponde dello stato e della qualità dell'oggetto aggiudicato.

Art. 55.

La somma ricavata dalla vendita all'asta ed eccedente il complessivo credito del Monte resta a disposizione, infruttifera, del portatore della polizza, e si prescrive a favore del Monte stesso entro 5 anni dalla data di aggiudicazione, per essere destinata a scopi di beneficenza.

Art. 56.

Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le norme di legge sul credito pignoratizio e quelle dell'apposito regolamento del Monte.

TITOLO XII

Operazioni varie

Art. 57.

Il Monte può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente, previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni d'impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dal Monte, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e d'importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento, attraverso il servizio dei propri sportelli, di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in matèria e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per il Monte.

Art. 58.

Il Monte può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 59.

Ad ogni effetto di legge s'intende che i contraenti col Monte abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove il Monte stesso ha la sede centrale.

TITOLO XIII

Bilancio

Art. 60.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione entro il 31 marzo approva il bilancio, sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 61.

Il Monte ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione del Monte, il fondo che rimane disponibile dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali il Monte ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(408)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Fumone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio-decreto giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 settembre 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'abitato e le zone circostanti site nell'ambito del territorio comunale di Fumone;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Fumone,

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato di Fumone per la sua gradonata posizione su un colle, con la rocca dominante e col parco adiacente, la Collegiata la chiesetta di San Gangerico, il complesso caratteristico degli antichi edifici, casette e viuzze con angoli e scorci pittoreschi, il tutto formante un insieme di immobili avente notevole valore estetico e tradizionale. Visto altresì che tale complesso adagiato caratteristicamente sull'alto di un colle, con le verdi pendici che gli fanno da corona, forma una bellezza panoramica con numerosi quadri naturali di pittoresca bellezza;

Rilevato che l'abitato racchiude numerosi punti pubblici di visuale, che, per la loro elevata posizione, offrono vastissimi e suggestivi panorami, che vanno dai colli laziali fin oltre il Liri alla corona dei monti Ernici, Ausoni, Lepini, della Ciociaria, ai colli circostanti, sui quali si osservano i centri di Frosinone, Ferentino, Anagni, Collepardo, Alatri;

Decreta:

Il centro abitato e zone circostanti site nell'ambito del territorio comunale di Fumone hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. L'abitato di Fumone e le zone circostanti sono racchiuse entro il foglio catastale numero 13.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Fumone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusto l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Oggi, 14 settembre 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Frosinone, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) FUMONE - Abitato e zone circostanti - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 11 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione propone all'unanimità per il vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Fumone e le sue immediate adiacenze, racchiusi entro il foglio catastale n. 13.

(*Omissis*).

(619)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Sbarramento anticarro di Preinardo » sito in Bersezio.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il ministro per le finanze n. 493 in data 20 novembre 1970 è stato dismesso dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, e trasferito tra i beni patrimoniali dello Stato l'immobile denominato « Sbarramento anticarro di Preinardo », sito nel comune di Bersezio (Cuneo) e contraddistinto nel catasto del predetto comune al foglio n. 5, particelle 432, 438, 443 e 446, della superficie complessiva di mq. 12.882.

(606)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Nova Domus Pometia », con sede in Pomezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 gennaio 1971, la società cooperativa edilizia « Nova Domus Pometia », con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Fedele in data 24 marzo 1963, repertorio 3966, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(680)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « LASTRA - Lavori stradali - Trasporti », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 gennaio 1971, il dott. Wladimiro Nucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « LASTRA - Lavori stradali - Trasporti », con sede in Roma in sostituzione del dott. Renato Ilari.

(858)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito nel comune di Nardò

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 19 ottobre 1970, a rettifica del decreto interministeriale in data 3 luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 17 luglio 1950, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Nardò, località S. Maria al Bagno, avente la superficie di mq. 2.963 anzichè di mq. 3.145, riportata in catasto al foglio n. 129, particella 111-*b* del comune di Nardò, con esclusione della particella 72-*c*, dell'estensione di mq. 182.

(744)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili siti nel comune di S. Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 30 maggio 1970, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato la zona ed il manufatto demaniali marittimi, siti nel comune di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), della superficie di mq. 140 riportati nel catasto del predetto comune al foglio n. 10, particella n. 37/porzione.

(745)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di Reggio Calabria

Con decreto 7 ottobre 1970, n. 392, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in destra del torrente Valanidi, località Valanidi del comune di Reggio Calabria, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 38 prospiciente la particella 418 della superficie di mq. 1350 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 settembre 1966 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(603)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Reggio Calabria

Con decreto 6 novembre 1970, n. 463, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente Calopinace, località Boschiello del comune di Reggio Calabria, segnato nel catasto del comune medesimo, senza numero di mappa, della superficie di mq. 4258 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 26 novembre 1969, in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(677)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Roccella Jonica

Con decreto 28 ottobre 1970, n. 413, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in destra del vallone Trastevere nel comune di Roccella Jonica, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 42, mappale 518 ½ della superficie di mq. 232 ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 settembre 1967 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(678)

Sdemanializzazione di terreno in comune di Orbetello

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1970, n. 4497, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq. 194,92, costituito da un tratto della vecchia sede della strada statale n. 1 « Aurelia » in comune di Orbetello, località Casello dell'Osa, confinante con le pp.ff. 105, 217, 98, 97, 90 del foglio n. 12 e 104, 87 del foglio n. 13.

(604)

Sdemanializzazione di terreni siti nei comuni di Pellizzano e di Ossana

Con decreto ministeriale 26 novembre 1970, n. 4521, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti al km. 164+200 della strada statale n. 42, ed iscritti rispettivamente nel catasto del comune di Pellizzano p.f. 1282/2 di mq. 94 e nel catasto del comune di Ossana p.f. 733/2 di mq. 76.

(605)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Porto S. Elpidio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1971, registro n. 1 lavori pubblici, foglio n. 315, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Porto S. Elpidio.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(924)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
Ritenuta la necessità di indire un concorso per titoli ed esami a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) compimento degli studi elementari;
2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
6) patente di guida per autoveicoli di categoria non inferiore a quella « C » per uso privato;
7) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32;
8) godimento dei diritti politici.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 7) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:
a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;
b) per i partigiani e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;
c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;
d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dalla Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;
e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:
a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;
b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 40 anni: *a*) per i colpiti dalle abrogate leggi razziali; *b*) per coloro che abbiano riportato sanzioni per comportamento contrario al regime fascista;

5) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti pubblici soppressi;

6) a 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:
a) dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti;
b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data del Ministero.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5)) se abbiano riportato condanne penali;
6) il titolo di studio;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il tipo di patente di cui siano in possesso;

10) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione; del pari non saranno valutati i titoli già prodotti al Ministero o ad altra amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 5.

La commissione esaminatrice stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, determinando preventivamente i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a quindici righi a stampa.

La prova di idoneità tecnica consisterà in una prova pratica di guida.

La prova pratica di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica non si intenderanno superate se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi a sostenere la prova di idoneità tecnica i candidati che avranno superato la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e dalla media dei voti riportati nella prova pratica di scrittura ed in quella di idoneità tecnica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà data comunicazione non meno di quindici giorni prima dall'inizio della prova stessa.

L'avviso per la presentazione alla prova di idoneità tecnica sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal Sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di cui al precedente art. 6 dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dal servizio del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza della nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno oltre il detto termine di giorni venti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati od invalidi di guerra o assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da un notaio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 5) e 6), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa possono presentare, nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti di buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti, saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina ad agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario (agenti tecnici) ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà anche l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo l'eventuale assegno personale non pensionabile di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti il **3** *dicembre* **1970**
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 397

ALLEGATO *A*

Schema da seguire nella compilazione
della domanda da inviarsi su carta
legale da L. 500

Al Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica - Servizio del personale
Via XX Settembre, 97 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica in data 14 ottobre 1970.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

3) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni . . . .,

7) è in possesso di patente di guida per autoveicoli n. . . di categoria . . rilasciata dalla prefettura di . . . . . il . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

. . . .
(Firma)

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(501)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.